

OGGETTO: RIPRISTINO DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL'IRAN

Lo scorso 29 settembre, il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato il ripristino di una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran e connesse alle attività di proliferazione nucleare. Queste misure, sospese nell'ottobre 2015 a seguito dell'entrata in vigore del Piano d'Azione Congiunto Globale (PACG o JCPoA), sono state ripristinate dopo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di non prorogare la sospensione delle corrispondenti sanzioni ONU, in considerazione della richiesta di attivazione del meccanismo di "snapback" da parte di Francia, Germania e Regno Unito, come previsto dal JCPoA.

Le misure reintrodotte prevedono sia quelle adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a partire dal 2006, successivamente integrate o modificate da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, e che, come tali, sono state recepite nel diritto unionale; sia alcune misure autonome dell'Unione Europea. L'insieme delle misure riguarda, essenzialmente, misure individuali verso soggetti listati, quali il divieto di viaggio per le persone fisiche listate ovvero il congelamento di beni per le persone fisiche e le entità listate, che comporta anche il conseguente divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche. Vi sono inoltre anche misure di tipo economico e finanziario nei settori commerciale, finanziario e dei trasporti.

Rimandando al seguito per un'analisi di dettaglio delle misure di particolare interesse per questa Autorità nazionale UAMA, in linea generale, le misure nel settore commerciale riguardano, oltre al divieto di esportare armi verso l'Iran e al divieto di trasferire prodotti, materiali, beni e tecnologie utilizzabili nei programmi iraniani di arricchimento e ritrattamento nucleare e nei programmi di missili balistici, le misure includono anche i seguenti divieti:

- importazione, acquisto e trasporto di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petrolchimici e petroliferi e servizi correlati
- vendita o fornitura di attrezzature essenziali utilizzate nel settore energetico; di oro, altri metalli preziosi e diamanti; di talune attrezzature navali; di determinati software

Nel settore finanziario, invece, è stato ripristinato il congelamento dei beni della Banca centrale dell'Iran e delle più importanti banche commerciali iraniane, mentre, per quello che riguarda il settore dei trasporti, sono state ripristinate le misure che vietano l'accesso agli aeroporti dell'UE ai voli cargo iraniani, come anche la prestazione di servizi di manutenzione a aeromobili e navi cargo iraniani, che trasportano materiali o beni vietati.

Il pacchetto di atti giuridici include (ctrl+clic per consultazione diretta):

- [Decisione di esecuzione \(PESC\) 2025/1971 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)
- [Decisione \(PESC\) 2025/1972 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)
- [Regolamento \(UE\) 2025/1975 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

- [Decisione \(PESC\) 2025/1978 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1980 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1982 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Si rammenta, al riguardo, di far sempre riferimento, non appena saranno rese disponibili, alle versioni consolidate degli atti normativi modificati con l'adozione di questi provvedimenti, ossia del Regolamento (UE) n. 267/2012, consultabili sul sito di Eur-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/>).

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza dell'Autorità nazionale UAMA.

Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti dell'Iran (Regolamento (UE) No 267/2012), si segnalano le seguenti misure adottate:

- Gli **articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies** sono stati cancellati, ed è stato inserito l'**articolo 2**, con il quale si introduce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i **beni e le tecnologie, compresi i software, classificati come a duplice uso**, secondo quanto definito nel Regolamento (UE) 2021/821 (si fa presente che il Reg. (UE) 2025/1975 riferisce ancora al Regolamento (CE) n. 428/2009, sebbene quest'ultimo sia stato sostituito dall'attuale regolamento duplice uso), fatta eccezione per alcuni prodotti indicati nella Parte A dell'Allegato I del Regolamento (UE) No 267/2012, per i quali permane la possibilità di autorizzazione a norma del regolamento duplice uso. Con lo stesso articolo è stato introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) No 267/2012, che contiene prodotti che potrebbero contribuire alle attività di arricchimento, ritrattamento o per l'acqua pesante, ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui sono state espresse preoccupazioni dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o da questa identificate come questioni in sospeso.
- Gli **articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies** sono stati cancellati, ed è stato inserito l'**articolo 3**, con il quale si introduce l'obbligo di autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'**Allegato II bis**, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran. Nell'allegato II bis figurano i beni e le tecnologie non già ricompresi negli Allegati I e II, e che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o per l'acqua pesante ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui sono state espresse preoccupazioni dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) o da questa identificate come questioni in sospeso.

- È stato inserito l'**articolo 4**, con il quale si dispone il divieto di acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli **Allegati I o II**, indipendentemente dalla loro origine.
- L'**articolo 5** è stato riformulando, introducendo il **divieto di fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi ai beni ed alle tecnologie elencati negli **Allegati I e II**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso dei beni listati negli Allegati I e II. Nello stesso articolo è previsto, invece, l'**assoggettamento ad autorizzazione preventiva della fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi ai beni ed alle tecnologie elencati nell'**Allegato II bis**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso di detti beni e tecnologie.
- L'**articolo 6** introduce alcune **esenzioni** ai divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 5, paragrafo 1, che si applicano, rispettivamente, ai beni ed alle tecnologie elencati negli Allegati I e II ed alla relativa fornitura di assistenza di tecnica o servizi di intermediazione. Detti divieti non si applicano ad alcuni casi specifici, tra cui l'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 (c.d. grandfathering clause)** e solo relativamente ai beni ed alle tecnologie specificate nella Parte C dell'Allegato I del Regolamento (UE) No 267/2012.
- L'**articolo 7**, inoltre, concede alle autorità competenti la **possibilità di autorizzare** le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 5, paragrafo 1, per **scopi alimentari, agricoli, medici o umanitari**, ovvero nel caso in cui il Comitato Sanzioni abbia preliminarmente deciso che l'operazione oggetto di richiesta di autorizzazione non contribuisca ad attività proliferanti o nello sviluppo di sistemi di trasporto delle armi nucleari.
- L'**articolo 8** dispone il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli **Allegati VI e VI bis**, in cui figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per **settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran**, tra cui la prospezione e la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione, la liquefazione di gas naturale, nonché per l'**industria petrolchimica**.
- L'**articolo 9**, inoltre, dispone il **divieto di fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli **Allegati VI e VI bis**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso dei beni listati negli Allegati VI e VI bis.
- L'**articolo 10** introduce alcune **esenzioni** ai divieti di cui all'articolo 8 ed all'articolo 9, che non si applicano, all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), delle transazioni richieste da un contratto concluso prima del 30 settembre 2025 o da contratti accessori o accordi conclusi prima del 30 settembre 2025 per investimenti effettuati in Iran prima del 30 settembre 2025, che riguardino prodotti elencati negli Allegati V e VI bis** e destinate alle attività colpite dalle misure sanzionatorie in questione, purché l'operatore nazionale che intenda avviare tali transazioni **abbia notificato a questa Autorità competente, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo**, l'operazione che intende compiere. Analoga esenzione, ma senza indicazione della data di scadenza della sua efficacia, è stata prevista per la **fornitura di assistenza tecnica** destinata **esclusivamente** all'installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità alle fattispecie ricadenti in uno

dei casi precedenti. Anche in questo caso la fornitura di assistenza tecnica deve essere **notificata a questa autorità competente, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo.**

- L'**articolo 10 bis** dispone il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie navali fondamentali elencate nell'**Allegato VI ter**, in cui figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per **la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi, incluse quelle per la costruzione di petroliere.**
- L'**articolo 10 ter**, inoltre, dispone il **divieto di fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'**Allegato VI ter**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso dei beni listati nell'**Allegato VI ter.**
- L'**articolo 10 quater** specifica che i divieti di cui all'**articolo 10 bis** ed all'**articolo 10 ter** non pregiudicheranno la fornitura delle relative attrezzature o tecnologie ad una nave che non sia posseduta o controllata da soggetti iraniani, e che si trovi in Iran o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore. Gli stessi divieti non si applicano, all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.**
- L'**articolo 10 quinquies** è stato sostituito, prevedendo il divieto di fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato VII bis, utilizzabili per integrare i processi industriali di interesse per alcune industrie iraniane o per i programmi iraniani nel settore nucleare, militare o dei missili balistici. L'**articolo 10 sexies**, inoltre, dispone il **divieto di fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi ai software elencati nell'**Allegato VII bis**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso di tali software. L'**articolo 10 septies** dispone, infine, che i predetti divieti non si applicano all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.**
- L'**articolo 11** dispone il **divieto di importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi**, come elencati nell'**Allegato IV**, che siano originari dell'Iran o esportati dall'Iran. Agli stessi prodotti si applicano il **divieto di acquisto**, quando originari dell'Iran o situati in Iran, o **di trasporto**, se sono originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese.
- L'**articolo 12** introduce alcune **esenzioni** ai divieti di cui all'**articolo 11**, che non si applicano, all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), dei contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.** Ci sono, poi, **altre esenzioni**, previste in casi specifici, tra cui i seguenti:
 - L'esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti, siano utilizzati per il rimborso di importi a soggetti unionali;
 - I prodotti siano stati esportati dall'Iran prima del 30 settembre 2025;
 - L'acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall'Iran destinato alla propulsione di motori navali;

- L'acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.

Per poter godere delle esenzioni previste dall'articolo 12, tranne che negli ultimi due casi citati, è necessario che l'operatore nazionale che intenda eseguire tali contratti, **abbia notificato a questa Autorità competente, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo**, l'operazione che intende compiere.

- L'**articolo 13** dispone il **divieto di importare nell'Unione prodotti petrolchimici**, come elencati nell'**Allegato V**, che siano originari dell'Iran o esportati dall'Iran. Agli stessi prodotti si applicano il **divieto di acquisto**, quando originari dell'Iran o situati in Iran, **di trasporto**, se sono originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese.
- L'**articolo 14** introduce alcune **esenzioni** ai divieti di cui all'articolo 13, che non si applicano, all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), dei contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti**. Ci sono, poi, **altre esenzioni**, previste nei seguenti casi specifici:
 - L'esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti, siano utilizzati per il rimborso di importi a soggetti unionali;
 - I prodotti siano stati esportati dall'Iran prima del 30 settembre 2025.

Per poter godere delle esenzioni previste dall'articolo 14 è necessario che l'operatore nazionale che intenda eseguire tali contratti, **abbia notificato a questa Autorità competente, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo**, l'operazione che intende compiere.

- L'**articolo 14 bis** dispone il **divieto di acquistare, trasportare o importare nell'Unione gas naturale**, come indicato nell'**Allegato IV bis**, che sia originario dell'Iran o esportato dall'Iran. Per lo stesso prodotto si applica il **divieto di scambio (swap)**, quando originario dell'Iran o esportato dall'Iran. A tal scopo per scambio (swap) si intende lo scambio di flussi di gas naturale di origine differente. Sono previste **esenzioni** a questi divieti nei seguenti casi specifici:
 - Se il gas naturale è esportato da uno Stato diverso dall'Iran ed il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell'Iran all'interno dell'infrastruttura di uno Stato diverso dall'Iran;
 - Se il gas naturale è acquistato all'interno dell'Iran da cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l'energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche;
 - Nel caso dell'esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall'Iran verso l'Unione.

- L'**articolo 15** dispone il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'**Allegato VII**, al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese ed agenzie pubblici, o a soggetti che agiscano per loro conto o siano da essi posseduti o

controllati. È altresì disposto il **divieto di acquistare, importare o trasportare**, direttamente o indirettamente, questi stessi prodotti dal governo dell'Iran, dai suoi enti, imprese ed agenzie pubblici, o da soggetti che agiscano per loro conto o siano da essi posseduti o controllati. Per le predette attività è disposto anche il **divieto di fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione**.

- L'**articolo 15 bis** è stato riformulato introducendo il **divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, **grafite e metalli grezzi o semilavorati** elencati nell'**Allegato VII ter**, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. Nell'**Allegato VII ter** figurano la **grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio**, di interesse per alcune industrie iraniane o per i programmi iraniani nel settore nucleare, militare o dei missili balistici. Questi divieti non si applicano all'**esecuzione, fino al 1° gennaio 2026 (c.d. grandfathering clause), di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti**. Inoltre, non si applicano ai prodotti che sono elencati negli Allegati I, II e II bis, per i quali vigono le specifiche restrizioni.
- L'articolo 15 ter, infine, dispone il **divieto di fornitura di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione** se relativi ai beni elencati nell'**Allegato VII ter**, o se connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e all'uso dei beni listati nell'**Allegato VII ter**. Anche in questo caso tali divieti non si applicano ai prodotti che sono elencati negli Allegati I, II e II bis, per i quali vigono le specifiche restrizioni.
- Restano valide le misure previste dall'**articolo 4 bis** e dall'**articolo 4 ter**, relative ai prodotti elencati nell'**Allegato III**, che contiene beni e tecnologie presenti nella lista del **Regime di Controllo per le Tecnologie Missilistiche (MTCR)**.

Le nuove misure introdotte hanno portato alle modifiche, sostituzioni o introduzioni, tra gli altri, dei seguenti allegati:

- **Allegato I;**
- **Allegato II;**
- **Allegato II BIS;**
- **Allegato IV;**
- **Allegato IV BIS;**
- **Allegato VI;**
- **Allegato VI BIS;**
- **Allegato VI TER;**
- **Allegato VII;**
- **Allegato VII BIS;**
- **Allegato VII TER.**

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione delle possibili evoluzioni nel quadro delle misure restrittive verso l'Iran, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione o della fornitura di servizi, e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 221/2017.